



REP. 3510 / 13
S.I.C.I.S.

TRIBUNALE DI VENEZIA

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione fallite

Il Giudice, dott. Alessandro Girardi, nel proc. nr. 5397/2013 r.g., promosso

da

A

, con gli esiti

contro

B

, con l'avv.

A scioglimento della riserva che precede.

letti gli atti,

rilevato che

parte ricorrente, socii con quota di nominali € 4.160,00 della società resistente
espone di aver chiesto alla società di poter consultare ex art. 2476 c.c., i libri sociali
ed i documenti relativi all'amministrazione dall'1.1.2008 alla data della domanda,
ai fini di valutare la veridicità del bilancio di cui si chiede l'approvazione e
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2482 bis e ter c.c., sia per valutare
l'opportunità di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori, sia per valutare l'eventuale impugnazione delle deliberazioni
assembleari;

rappresenta, ai fini della sussistenza del requisito del *periculum in mora*, che l'assemblea per l'approvazione del bilancio è già stata convocata e poi rinviata a data da destinarsi per impedimento del socio di maggioranza;

chiede pertanto accogliere le conclusioni di cui al ricorso.

Si è costituita in giudizio la società resistente allegando che C
sua e legale rappresentante della ricorrente, nella propria veste di dipendente della resistente, quale responsabile del servizio di contabilità e amministrazione, ha svolto operazioni distrattive a danno della resistente e di altre società del gruppo di cui fa parte la resistente stessa, per un importo di oltre due milioni e centomila euro; in relazione a tali fatti il Tribunale di Treviso ha concesso un sequestro conservativo a favore della resistente e a danno della ^{resistente} per l. 526.628.69; rileva di aver

richiesto la nomina di un custode delle quote sociali della ricorrente in titolarità di a
C e cecepisce pertanto la mala fede della ricorrente nell'esercizio del diritto di cui all'art. 2476 co.2 c.c. cecepisce altresì che C
ha partecipato attivamente alla amministrazione della resistente esercitando l'attività di fatto di amministratore della stessa.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso in quanto la società ricorrente si troverebbe in conflitto di interessi ed avrebbe agito in mala fede per accedere alle informazioni sociali a fini diversi da quelli tutelati dalla norma azionaria.

La legale rappresentante della società ricorrente partecipava inoltre attivamente all'amministrazione della resistente, con conseguente preclusione dell'esercizio del diritto previsto dalla norma azionaria.

All'esito dell'udienza del 1.8.2013, il Giudice si riservava.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Rileva questo Giudice in primo luogo come sono infondate le eccezioni svolte da parte resistente circa il rilievo che assume il provvedimento di sequestro delle quote in titolarità a C e circa la funzione da quest'ultima svolta nell'amministrazione della società resistente.

Si rileva in fatti come da un lato non vi sia prova in atti in relazione alla nomina di soggetto terzo quale custode delle quote sociali oggetto di sequestro e come, d'altro canto, il mero sequestro delle quote del socio C ed anche l'eventuale nomina di custode diverso dal debitore delle stesse, non si riverbera ex se nell'amministrazione della società di cui sono state sequestrate le quote e conseguentemente nell'esercizio da parte della società ricorrente stessa delle facoltà ad essa riconosciute dalla legge: ne consegue che nel caso di specie il potere gestorio e la rappresentanza legale rimangono in capo alla C quale amministratore già nominato; la stessa parte resistente d'altronde non ha allegato né eccepito la intervenuta decadenza della C dalla carica di amministratore ed il conseguente eventuale difetto di legittimazione attiva della stessa. Pienamente legittimo appare pertanto l'esercizio del diritto della società ricorrente a prescindere dalle vicende che interessano il diverso profilo della partecipazione dei singoli soci. L'evidenziata netta distinzione tra i profili di fatto relativi alle vicende che interessano i soci e la persona fisica dell'amministratore e quelli della società-persona giuridica, porta a ritenere irrilevante l'allegato esercizio in fatto da parte della C quale persona fisica - di funzioni gestorie nella società resistente. Nel merito l'art. 2476 e.c. riconosce al socio della società a responsabilità limitata un ampio potere di natura potestativa ad accedere alla documentazione relativa all'amministrazione sociale, circoscritto alla stessa partecipazione sociale indipendentemente dalla titolarità di una quota qualificata e privo di limiti (Trib.



Parco 1.8.2007) diverso e non sovrapponibile all'adempimento degli obblighi informativi connessi all'approvazione del bilancio.

Parte resistente eccepisce quale limite all'esercizio di tale diritto sociale, l'abuso del diritto da parte della ricorrente, che utilizzerebbe il proprio diritto in contrasto con l'interesse sociale.

Ritiene tuttavia questo Giudice che se anche il citato diritto del socio, trova il più generale limite della mala fede, l'ampiezza e la forza dello stesso (che, si ritiene non sia derogabile per volontà delle parti se non in melius a favore del socio), impone alla società che eccepisce l'esercizio abusivo del diritto da parte del socio, la specifica allegazione dei profili di conflitto di interesse e degli atti in relazione ai quali esso si manifesta. L'esistenza di conflitto di interessi tra socio e società non consente infatti in ogni caso di precludere al socio l'esercizio del proprio diritto, ma può al più configurare una limitazione dello stesso con esclusione all'accesso in relazione ai singoli atti dell'amministrazione in cui si concretizza il conflitto di interessi.

Nel caso di specie, tuttavia le allegazioni sul punto di parte resistente sono del tutto generiche.

Essa infatti si limita ad eccepire che per effetto del conenzioso in corso, sussiste conflitto di interessi tra ricorrente e resistente, mentre allega esclusivamente il rischio – escluso in radice dalla norma in oggetto – che la finalità di parte ricorrente sia quella di rinviare e eliminare documentazione sociale, mentre non evidenzia in alcun modo concreti rischi per la società che derivino dal mero accesso alla documentazione sociale o di una sua parte.

Sussiste pertanto il requisito del *fumus boni iuris* per concedere la tutela richiesta.

Sussiste altresì il requisito del pericolo nel ritardo: atteso che risulta imminente la nuova convocazione dell'assemblea della società resistente e vi è pertanto



L'esigenza in capo al socio di potersi determinare in ordine alle deliberazioni cui è chiamato a partecipare.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

Ordina il Tribunale di Venezia in persona del legale rappresentante p.t. di consentire al socio B a mezzo il proprio legale rappresentante o di professionista di fiducia, di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione della società.

Condanna B al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1500,00.

Venezia, 1.8.2013.



